Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Martedì, 10 luglio 1979** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 187 DEL 10 LUGLIO 1979:

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1979.
Concorsi a posti di professore universitario di ruolo. Raggruppamenti di discipline ed indicazione dell'elettorato attivo ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici.

(6037)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 187 DEL 10 LUGLIO 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 56: **Casa di cura Abano Terme, polispecialistica termale, società per azioni, in Abano Terme:** Estrazione di obbligazioni. — **Fornaci Scanu, società per azioni, in Guspini:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1979. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 15 giugno 1979. — **Acciaieria e Ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni « 6,50 % - Emissione 1973 » sorteggiate il 9 maggio 1979. — **Acciaieria e Ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni « 7 % - Emissione 1972 » sorteggiate il 9 maggio 1979. — **Acciaieria e Ferriera del Caleotto, società per azioni, in Lecco:** Obbligazioni « 5,50 % - Emissione 1967 » sorteggiate il 9 maggio 1979. — **Bagnara legnami, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 giugno 1979.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione

La Camera dei deputati è convocata in 5ª seduta pubblica per giovedì 12 luglio 1979, alle ore 11, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Presidente.

(6294)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **270.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Wilhelm Conrad Röntgen », in Roma.

N. 270. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Wilhelm Conrad Röntgen », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1979
Registro n. 10 *Beni culturali, foglio n.* 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **271.**

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Enrica Amiotti », in Milano.

N. 271. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Enrica Amiotti », in Milano, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1380.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1979
Registro n. 10 *Beni culturali, foglio n.* 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1979, n. **272.**

Modificazione alla denominazione della fondazione « Guido Lenghi », in Roma.

N. 272. Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1979, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene approvata la modificazione alla denominazione della fondazione « Guido Lenghi », in Roma, in: « Guido Lenghi e Flaviano Magrassi ». Viene abrogato, altresì, il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1978, n. 99.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1979
Registro n. 10 *Beni culturali, foglio n.* 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1979.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 2 della legge 15 aprile 1965, n. 413, relativo alla rappresentanza degli artigiani nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visti i propri decreti in data 13 luglio 1974 e 30 giugno 1975 concernenti la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Considerato che il consiglio di amministrazione predetto è scaduto per compiuto quadriennio e che, pertanto, si rende necesario procedere alla ricostituzione dello stesso;

Visto il proprio decreto 4 dicembre 1976, con il quale il dott. Flavio Orlandi è stato nominato presidente dell'Istituto medesimo;

Visto che, ai sensi delle precitate disposizioni, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori debbono essere designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale ed il rappresentante degli artigiani deve essere designato dall'organizzazione sindacale dell'artigianato più rappresentativa a carattere nazionale;

Che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);
Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);
Unione italiana del lavoro (UIL);
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);
Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);
Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

Per gli artigiani:

Confederazione generale italiana dell'artigianato (Confartigianato);

Confederazione nazionale dell'artigianato;

Confederazione artigiana sindacati autonomi (CASA);

Confederazione libere associazioni artigiane;

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria (Confapi);

Associazione sindacale per le aziende petrol-chimiche e collegate a partecipazione statale (ASAP);

Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione nazionale coltivatori diretti (CNCD);

Confederazione generale italiana del commercio e turismo (CGICT);

Confederazione italiana esercenti attività commerciali e turistiche (Confesercenti);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

4) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

Per gli artigiani:

Confederazione generale italiana dell'artigianato (Confartigianato);

Per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione nazionale coltivatori diretti (CNCD);

Confederazione generale italiana del commercio e turismo (CGICT);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Angelini Giuliano (CGIL), Tremolanti Ledo (CGIL), Colsutti Giuseppe (CISL) e De Leonardis Arnaldo (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Mezzanotte Mario (CGIL), Zeni Emilio (CISL), Della Porta Claudio (CISL) e Ciotti Beniamino (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Malaguti Gastone (CGIL) e Bruni Bruno (UIL), in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Caliumi rag. Nello (CIDA), in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

Manini dott. Mario (Confartigianato), in rappresentanza degli artigiani;

Calvanese dott. Carlo (CGII), Mantelli dott. Ugo (CGII) e Annulli dott. Giuseppe (Intersind), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Paci avv. Alberto (CGAI), Guerrieri dott. Lazzaro (CGAI) e Mastrocinque dott.ssa Ofelia (CNCD), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Alfonsi dott. Piero, in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Torre avv. Domenico e Testa dott. Tommaso, in rappresentanza del personale dell'Istituto;

Cozzolino dott. Pasquale, dirigente superiore e Surace dott. Fausto, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Avizzano dott. Vincenzo, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Masi dott. Angelo, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vercillo dott. Luigi, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Frascione prof. Emidio, dirigente generale, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Lautizi dott. Vittorio, direttore aggiunto di divisione, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Il commissario liquidatore dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1979

PERTINI

SCOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1979
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 374

(6268)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296, sulla costituzione del Ministero della sanità e devoluzione al medesimo delle attribuzioni dell'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'art. 2 della legge 15 aprile 1965, n. 413, relativo alla rappresentanza degli artigiani nel consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, sul mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775, che dispone l'integrazione della composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;

Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1979 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota del 9 giugno 1979 della Confederazione italiana sindacati lavoratori con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il sig. Arnaldo De Leonardis, designato quale rappresentante della Confederazione medesima in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con il sig. Giovanni Maria Nieddu;

Considerato che il proprio decreto in data 3 febbraio 1979 sopra citato è ancora in corso di registrazione presso la Corte dei conti;

Ritenuta l'opportunità di procedere immediatamente alla richiesta sostituzione sì da consentire la tempestiva ricostituzione dell'organo in tutti i suoi componenti;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Il sig. Giovanni Maria Nieddu, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei lavoratori dell'industria ed in sostituzione del sig. Arnaldo De Leonardis.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 11 giugno 1979

PERTINI

SCOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1979
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 376

(6269)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. Edera vita, in Trento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Edera vita, con sede in Trento, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, di opzioni e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché le opzioni e le condizioni di polizza sottoindicate, presentate dalla società per azioni Edera vita, con sede in Trento:

tariffa 95, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1969);

tariffa 9 A, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1969);

tariffa 3 T, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministerile dell'11 dicembre 1968);

tariffa 16 A, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero im-

mediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1968);

tariffa 16 S, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1969);

tariffa 61 A, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1969);

tariffa 61 U, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1969);

tariffa 10-e, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo annuo, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 2 TA, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 2 T-S, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 16 R, relativa all'assicurazione mista, e premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa 31 R, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile ad un'epoca prestabilita qualora lo assicurato sia allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati e del relativo adeguamento in caso di sua premorienza;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

tariffa 3 R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento esso avvenga;

tariffa 30 U, relativa all'assicurazione, a premio unico di una rendita vitalizia differita, pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

opzione per la conversione della rendita di un capitale, al termine del differimento della rendita stessa;

tariffa 32 R, relativa all'assicurazione di una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile finché è in vita lo assicurato;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione a vita intera, a premio annuo, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista, a premio annuo, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, con controassicurazione;

tariffa 61 AC, relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e con restituzione dei premi netti pagati in caso di sopravvivenza dell'assicurato alla scadenza del contratto.

Roma, addì 1° agosto 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(5983)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1979.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1978 concernente la ricostituzione del collegio sindacale predetto;

Vista la nota con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana ha designato l'avv. Riccardo Bellacci per la nomina a membro effettivo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dott. Carlo Calvanese destinato ad altro incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Riccardo Bellacci è nominato membro effettivo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del dottor Carlo Calvanese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(6271)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1979.

Diritti fissi sui generi contingentati nella zona franca di Gorizia per l'anno 1979.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226, 2 febbraio 1967, n. 7, 27 dicembre 1973, n. 846, 21 dicembre 1974, n. 693 e 27 dicembre 1975, n. 700 che hanno prorogato, con modificazioni, l'efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, numero 1225, il quale stabilisce che per gli esercizi successivi a quello 1959-60 il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia, per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la deliberazione n. 20/5 in data 17 gennaio 1979 della camera di commercio anzidetta, concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'anno 1979 ammontante a complessive lire 185.323.951;

2) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1978;

L. 5 per chilogrammo per il caffè;
L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
L. 3 per litro per la birra;
L. 5 per anidro per gli spiriti;
L. 3 per litro per la benzina;
L. 0,50 per litro per gasolio carburante;

Vista la lettera n. 175133 del 1° marzo 1979, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perché i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1979;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dall'art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto art. 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1979, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

L. 5 per chilogrammo per il caffè;
L. 2 per chilogrammo per lo zucchero;
L. 3 per litro per la birra;
L. 5 per anidro per gli spiriti;
L. 3 per litro per la benzina;
L. 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1979.

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1979
Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 100

(6057)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1979.

Determinazione del valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Cagliari e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto l'art. 30, secondo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visti gli articoli 15 e 17 della legge 4 aprile 1952, n. 218, concernente il riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, concernente le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Visto l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Ritenuto di dover rideterminare, in considerazione dei prezzi locali, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Cagliari e provincia;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, premi e prestazioni di cui alle disposizioni di legge indicate in premessa, il valore in contanti delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto e alloggio e della mensa o dei generi in natura corrisposti a titolo o in sostituzione della mensa stessa al personale dipendente dalle aziende di tutte le categorie operanti in Cagliari e provincia, è determinato come segue:

vitto: L. 23.000 mensili;

alloggio L. 6.000 mensili;

mensa:

primo piatto L. 80 giornaliere;

secondo piatto L. 120 giornaliere.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(5985)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1979.

Riconoscimento della sezione di Salerno della Lega navale italiana ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, modificato dal decreto 14 gennaio 1978, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dalla sezione di Salerno della Lega navale italiana, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 54 espresso in data 1° marzo 1979 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Salerno della Lega navale italiana, con sede in Salerno, porto turistico, è riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

La sezione di Salerno della Lega navale italiana è autorizzata a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto, previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, modificato dall'art. 11 della predetta legge n. 51. E' autorizzata altresì, ad avvalersi, nei confronti dei propri soci, della facoltà prevista dall'art. 4 della stessa legge n. 50, a condizione che siano rispettate tutte le disposizioni riguardanti la costruzione delle unità da diporto fino a 25 tonnellate.

Art. 3.

Le unità da diporto, a vela ed a motore, usate per le lezioni e gli esami di guida nautica, devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Fermo restando il potere delle amministrazioni concertanti di effettuare i controllo ritenuti necessari, la sezione di Salerno della Lega navale italiana deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sulle attività svolte, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dai decreti citati, l'elenco delle abilitazioni rilasciate durante l'anno stesso, come stabilite dall'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1977 e l'elenco delle unità da diporto costruite dai soci, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 50.

Art. 5.

La sezione di Salerno della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1979

Il Ministro dei trasporti
e, ad interim
della marina mercantile
PRETI

(5935)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ve.I.Ca. S.p.a. - Veneta industria commercio automobili, in Mirano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da

prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 12 trattori Magirus Deutz usati, di origine Germania occidentale ed in libera pratica in Francia, la ditta Ve.I.Ca. S.p.a. di Mirano ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 84.000, di cui al mod. *B*-Import n. 5130038 rilasciato dalla Banca cattolica del Veneto di Venezia, in data 19 dicembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Venezia l'11 maggio 1976, con un ritardo, quindi, di giorni quarantaquattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 882830 del 12 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al tempo occorso a preparare gli automezzi per renderli marcianti e meccanicamente efficienti;

Considerato che il fornitore estero aveva fatturato gli autoveicoli in questione « marcianti e meccanicamente efficienti » e che l'interessata, inviata a chiarire i motivi per i quali gli stessi erano stati dichiarati alla importazione temporanea « per riparazioni e messa a punto », non ha fornito precisazioni in proposito;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 25 maggio 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima non ha fornito in proposito alcuna documentazione giustificativa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Ve.I.Ca S.p.a. di Mirano, mediante fidejussione della Banca cattolica del Veneto di Venezia, nella misura del 5% di F.F. 84.000, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(5845)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Amita S.r.l., in Firenze.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 121 colli di articoli vari di abbigliamento, di origine e provenienza Repubblica popolare cinese, la ditta Amita S.r.l. di Firenze ha effettuato un pagamento anticipato di $ 39.862,33 di cui al mod. B-Import n. 5015192 rilasciato dall'American Express Bank di Firenze, in data 24 novembre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Prato, quanto a $ 23.920,55, entro il termine di validità dell'impegno in questione, mentre per l'importo di $ 5.081,80, l'8 marzo 1977, con un ritardo di giorni quarantatre rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 304515 del 12 ottobre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al tempo impiegato dalla compagnia assicuratrice per l'espletamento delle formalità relative al furto operato su un container di 100 colli di merce di cui ne sono risultati mancanti 37. L'importazione dei residui 63 colli sarebbe quindi potuta avvenire solamente in data 8 marzo 1977;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 4 aprile 1977, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto dalla documentazione prodotta risulta che i 37 colli di merce mancanti appartengono alla partita di merce sdoganata entro i termini di validità, al contrario di quanto dichiarato dall'interessata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Amita S.r.l. di Firenze, mediante fidejussione dell'American Express Bank di Firenze, nella misura del 5% di $ 5.801,80, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(5844)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1979.

Nomina del commissario liquidatore della Cassa assistenza sanitaria dirigenti RAI.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Visto il terzo comma dell'art. 2 della citata legge, il quale dispone che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, adotta i provvedimenti necessari per la liquidazione degli enti, fondi e casse mutue anche aziendali, comunque denominati e strutturati, di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e per la nomina dei commissari liquidatori;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativa all'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto, in attuazione del disposto di cui al terzo comma dell'art. 2 sopracitato, di dover provvedere in particolare nei confronti della Cassa assistenza sanitaria dirigenti RAI;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Giulio Patrizi, commissario straordinario della Cassa assistenza sanitaria dirigenti RAI, è nominato commissario liquidatore dell'ente stesso.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successiva comunicazione alle Camere ai sensi dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 23 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6122)

DECRETO MINISTERIALE 23 giugno 1979.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la composizione e la competenza del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1978 concernente la ricostituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Vista la nota con la quale la Confederazione generale dell'agricoltura italiana in sostituzione del rag. Rolando Dezi, nominato membro supplente del collegio sindacale predetto in rappresentanza dei datori di lavoro, su designazione della organizzazione sindacale medesima, dimissionario, ha designato il dott. Dante Marchiori;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Dante Marchiori è nominato membro supplente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in rappresentanza dei datori di lavoro, in sostituzione del ragioniere Rolando Dezi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 giugno 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
ERMINERO

(6272)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1979.

Assoggettamento della Acciaierie alto Adriatico S.p.a., in Bologna, alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza n. 48, depositata il 26 maggio 1979, con cui il tribunale di Bologna, ha ritenuto esistere ai sensi della predetta legge, il collegamento della S.p.a. Acciaierie alto Adriatico, con sede in Bologna, via dell'Indipendenza n. 67/2, avente per oggetto l'esercizio dell'industria metallurgica e siderurgica, nonchè il commercio di materiali metallici e siderurgici, con la S.p.a. Mario Maraldi, già dichiarata insolvente ed assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'art. 1 della stessa legge 3 aprile 1979, n. 95 e ha dichiarato conseguentemente sia lo stato di insolvenza sia l'assoggettamento della stessa S.p.a. Acciaierie alto Adriatico alla procedura di amministrazione straordinaria a norma della ripetuta legge;

Vista la sentenza n. 6 depositata il 22 febbraio 1979, con cui il tribunale di Forlì ha dichiarato lo stato di insolvenza a norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto-legge n. 26/1979, della Mario Maraldi S.p.a., esercente l'attività industriale metallurgica, siderurgica e commercio materiali metallici e siderurgici, con sede legale in Bologna, via Indipedenza n. 67/2, sede amministrativa, direzione e coordinamento dei fattori produttivi in Forlimpopoli, via Cellaino n. 3532, ed ha altresì dichiarato che la società stessa è soggetta alla procedura di amministrazione straordinaria;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 della ridetta legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Acciaierie alto Adriatico, quale società collegata alla S.p.a. Mario Maraldi, e per nominare la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria, disposta con decreto 3 aprile 1979, a carico della S.p.a. Mario Maraldi;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Acciaierie alto Adriatico, con sede in Bologna, via dell'Indipendenza n. 67/2, citata nelle premesse, è posta in amministrazione straordinaria, collegata con quella della S.p.a. Mario Maraldi, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta, a tenore dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: Il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, il Gazzettino, il Resto del Carlino.

Sarà altresì comunicato per la iscrizione all'ufficio delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

(6270)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle lane e peli fini, cardati o pettinati (V.D. 53.05 da 100 a 390), originarie dell'Argentina, è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale. Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'importazione delle merci di cui all'art. 1 di provenienza dai Paesi C.E.E. in libera pratica è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica, prevista dalla circolare n. 22/76, prot. 349200 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 4 luglio 1979

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

(6216)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 1041/79 della commissione del 23 maggio 1979 che modifica l'elenco dei paesi e prodotti allegato al regolamento (CEE) n. 1251/78 che sottopone a sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione delle merci, indicate nell'allegato I al presente decreto, originarie dei Paesi a fianco di ciascuna di esse indicati è soggetta al regime della autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

Art. 2.

L'importazione delle merci di cui all'art. 1 di provenienza dai Paesi C.E.E. in libera pratica è soggetta al regime dell'autorizzazione in via automatica prevista dalla circolare 22/76, prot. 349200 del 30 novembre 1976.

Art. 3.

Restano valide le autorizzazioni di importazione rilasciate in via automatica, in data anteriore a quella del presente decreto per quelle merci di cui all'art. 1 e per le quali tale regime era previsto.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 4 luglio 1979

Il Ministro del commercio con l'estero
STAMMATI

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO I

ELENCO DELLE MERCI ASSOGGETTATE AL REGIME DELL'AUTORIZZAZIONE

51.01	da 050 a 130 da 160 a 230 da 260 a 480	Filati di fibre tessili sintetiche continue non preparati per la vendita al minuto	Taiwan
55.05	da 130 a 980	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto	Malta
55.09	da 010 a 970	Altri tessuti di cotone	Malta
56.07	da 010 a 360	Tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco	Malta
60.04	da 190 a 260 410, 500, 580, 710, 790, 890	Camicie, camicette, T-shirts, magliette a collo alto, canottiere ed articoli simili a maglia non elastica né gommata di cotone o di fibre tessili sintetiche o art.	Malta
60.05	010, da 270 a 300 da 330 a 380	Maglioni, pullovers, twinsets, giubbotti e giacche a maglia non elastica né gommata di lana, di cotone, di fibre tessili sintetiche o art.	Malta
60.05	da 220 a 250	Camicette e bluse a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone, di fibre tessili sintetiche o art. per donna, ragazza e bambini	Malta
61.01	da 130 a 190	Indumenti da lavoro per uomo e ragazzo	Malta
61.01	da 620 a 660 da 720 a 760	Calzoncini, shorts e pantaloni di lana, di cotone, di fibre tessili sintetiche o art. per uomo e ragazzo	Malta
61.02	da 120 a 140	Spolverini, gonne-grembiuli ed altri indumenti da lavoro per donna e ragazza	Malta
61.02	da 660 a 720	Pantaloni di lana, di cotone, di fibre tessili sintetiche o art. per donna, ragazza e bambini	Malta
61.02	da 780 a 840	Camicie, camicette e bluse di lana, di cotone, di fibre tessili sintetiche o art. per donna, ragazza e bambini	Malta
61.03	da 110 a 190	Camicie e camicette di lana, di cotone, di fibre tessili sintetiche o art. per uomo e ragazzo	Malta
61.04	da 110 a 180	Pigiami e camicie da notte di lana, di cotone, di fibre tessili sintetiche o art. per donna, ragazza e bambini	Malta

(6215)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1027/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1798/75 relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale.

Regolamento (CEE) n. 1028/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati.

Pubblicati nel n. L 134 *del* 31 *maggio* 1979.

(122/C)

Regolamento (CEE) n. 1029/79 del Consiglio, del 24 maggio 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune (1° luglio 1979-30 giugno 1980).

Regolamento (CEE) n. 1030/79 del Consiglio, del 24 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1883/78, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Regolamento (CEE) n. 1031/79 del Consiglio, del 24 maggio 1979, che fissa il prezzo di base e il prezzo d'acquisto delle mele per il mese di giugno 1979.

Regolamento (CEE) n. 1032/79 della commissione, del 28 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1033/79 della commissione, del 28 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1034/79 della commissione, del 28 maggio 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1035/79 della commissione, del 28 maggio 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 1036/79 della commissione, del 28 maggio 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 557/79 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 1037/79 della commissione, del 28 maggio 1979, che modifica i regolamenti (CEE) n. 205/73, (CEE) n. 2041/75 e (CEE) n. 3136/78 relativi all'olio d'oliva.

Pubblicati nel n. L 130 *del* 29 *maggio* 1979.

(123/C)

Regolamento (CEE) n. 1038/79 del Consiglio, del 24 maggio 1979, relativo al sostegno comunitario di un progetto di esplorazione di idrocarburi in Groenlandia.

Regolamento (CEE) n. 1039/79 della commissione, del 29 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1040/79 della commissione, del 29 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1041/79 della commissione, del 23 maggio 1979, che modifica l'elenco di paesi e prodotti allegato al regolamento (CEE) n. 1251/78 che sottopone a sorveglianza comunitaria le importazioni di taluni prodotti tessili originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 1042/79 della commissione, del 28 maggio 1979, relativo alla vendita, mediante gara, a fini d'esportazione, di quarti anteriori e di quarti posteriori di bovini immagazzini da taluni organismi d'intervento, e che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 1043/79 della commissione, del 28 maggio 1979, che completa il regolamento (CEE) n. 2036/74 che fissa i prezzi di vendita dei quarti posteriori di bovini adulti detenuti dagli organismi d'intervento, a prezzo ridotto, a determinate istituzioni ed enti di carattere sociale.

Regolamento (CEE) n. 1044/79 della commissione, del 29 maggio 1979, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1045/79 della commissione, del 29 maggio 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 1046/79 della commissione, del 29 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 1047/79 della commissione, del 29 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1034/79 della commissione, del 28 maggio 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 130 del 29 maggio 1979.

Pubblicati nel n. L 132 *del* 30 *maggio* 1979.

(124/C)

Regolamento (CEE) n. 1048/79 della commissione, del 30 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1049/79 della commissione, del 30 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1050/79 della commissione, del 30 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1051/79 della commissione, del 30 maggio 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1052/79 della commissione, del 30 maggio 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1053/79 della commissione, del 30 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1054/79 della commissione, del 28 maggio 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine congelate provenienti dalle scorte d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1055/79 della commissione, del 30 maggio 1979, relativo alle condizioni di concessione delle indennità di compensazione per il frumento tenero, la segala destinata all'alimentazione umana e il granturco in giacenza alla fine della campagna 1978/1979.

Regolamento (CEE) n. 1056/79 della commissione, del 30 maggio 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 1057/79 della commissione, del 30 maggio 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 133 *del* 31 *maggio* 1979.

((125/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 23/1979. Modificazioni al sovrapprezzo straordinario di cui ai provvedimenti CIP n. 20/1976 e n. 12/1979.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato, 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento n. 20/76 ed, in particolare, il punto 7) di tale provvedimento con il quale è stato istituito un sovrapprezzo straordinario sui quantitativi di zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero, sia di produzione nazionale che di importazione, giacenti sul territorio nazionale alle ore zero del 2 luglio 1976, ivi comprese anche le quantità di zucchero giacenti presso le società saccarifere nazionali;

Vista la sentenza della Corte di giustizia della C.E.E. n. 77/76 del 25 maggio 1977, in merito a detto sovrapprezzo straordinario;

Visti i pareri delle amministrazioni interessate e dell'Avvocatura generale dello Stato in ordine agli effetti della predetta sentenza;

Ritenuto necessario, in base a detti pareri, nonchè al fine di eliminare il contenzioso in atto, adeguare alla menzionata sentenza della Corte di giustizia C.E.E. le disposizioni nazionali in ordine al citato sovrapprezzo straordinario con effetto sulle giacenze di zucchero all'epoca presso le società saccarifere, in quanto soggetto alla normativa ed ai prezzi di intervento comunitari;

Ravvisata altresì, su conforme avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, la stessa necessità anche per le giacenze di zucchero presso altri operatori economici;

Considerato che occorre disporre norme per la Cassa conguaglio zucchero in ordine ai rimborsi che da tale adeguamento ne deriveranno;

Ritenuto opportuno, in relazione all'attuale situazione finanziaria della Cassa conguaglio zucchero, autorizzare questa ultima ad effettuare i rimborsi per le giacenze di zucchero presso le società saccarifere, mediante utilizzazione del sovrapprezzo dovuto dalle stesse società sullo zucchero immesso al consumo a partire dal mese di febbraio 1979, operando contestualmente il recupero delle somme che risultassero eventualmente a credito a qualsiasi titolo;

Sentita la commissione centrale prezzi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, nella riunione del 6 febbraio 1979;

D'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Il punto 1) del provvedimento CIP n. 12/79 del 6 marzo 1979 che annulla e sostituisce il punto 7) del provvedimento CIP n. 20/76 del 1° luglio 1976, è sostituito come segue.

« Con effetto dal 2 luglio 1976, su tutti i quantitativi di zucchero bianco, zucchero greggio e sciroppi di zucchero, sia di produzione nazionale che di importazione, comunque giacenti o viaggianti sul territorio nazionale alle ore zero della stessa data del 2 luglio 1976, da chiunque detenuti a qualsiasi titolo e per i quali sia stato già assolto il pagamento alla Cassa conguaglio zucchero del sovrapprezzo ordinario di L/Kg. 56 di cui al Provvedimento CIP n. 14/75, è dovuto un sovrapprezzo straordinario di:

a) L. 14 a kg netto di zucchero bianco — pari allo scarto tra il precedente sovrapprezzo ordinario di L/kg 56 e quello di L/kg 70 in vigore con effetto 2 luglio 1976;

b) per le giacenze di zucchero presso grossisti, importatori e dettaglianti, tenuti alla dichiarazione delle rispettive quantità di cui al punto 6) del provvedimento CIP n. 20/76, è dovuto, in aggiunta all'importo di cui alla precedente lettera *a*), un ulteriore importo di:

grossisti e importatori . . . . L. 19,25 a kg netto
dettaglianti . . . . » 11,80 » »

Per lo zucchero greggio e gli sciroppi di zucchero, i suddetti importi sono dovuti sulle quantità di zucchero bianco estrattibili calcolate secondo le norme comunitarie relative alla gestione spese di magazzinaggio ».

2) Fermo restando quanto disposto ai punti 2), 3), 4) del provvedimento CIP n. 12/79 in ordine ai riconoscimenti derivanti dalla modifica del sovrapprezzo straordinario sulle giacenze di zucchero presso le società saccarifere, coloro che hanno già corrisposto lo stesso sovrapprezzo straordinario nella misura stabilita al punto 7) del provvedimento CIP n. 20/76, hanno titolo a chiedere — con regolare domanda da presentare alla Cassa conguaglio zucchero entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento — i maggiori importi versati rispetto a quelli di cui al precedente punto 1).

Nella domanda, oltre al nome e cognome, o ragione sociale, devono essere indicati:

l'entità del rimborso che si richiede;

i quantitativi di zucchero sui quali il maggior importo sia stato versato, allegando in proposito copia della denuncia delle giacenze presentata a suo tempo, nonché copia della ricevuta dei relativi versamenti (bollettino di c/c postale, nota bancaria di accredito, ecc.) già effettuati direttamente od indirettamente alla Cassa conguaglio zucchero.

Alla domanda deve essere inoltre allegata una dichiarazione di rinuncia a qualsiasi azione giudiziaria, presente e futura. Per coloro che avessero già agito in giudizio per pretendere la restituzione delle somme a suo tempo versate, la rinuncia deve essere espressa con regolare atto, comprendente, fra l'altro, un'esplicita dichiarazione di compensazione delle spese; per questi casi la Cassa conguaglio zucchero riconoscerà, sugli importi da rimborsare, gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda giudiziale.

3) La Cassa conguaglio zucchero, ricevuta la domanda presentata nei modi e nei termini di cui al precedente punto 2), procederà ad effettuare i rimborsi richiesti in ordine cronologico e nei limiti dei maggiori importi versati ed opportunamente accertati, dandone comunicazione agli interessati.

Per coloro che risultassero debitori di somme già dovute a titolo di sovrapprezzo straordinario od a qualsiasi altro titolo e per le quali sia in corso la procedura della riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, la Cassa conguaglio zucchero incamererà gli importi da rimborsare fino a concorrenza del proprio credito, dandone comunicazione agli interessati.

Roma, addì 24 maggio 1979

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Presidente della giunta
NICOLAZZI

(6281)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Ghisalba

Con decreto 7 marzo 1979, n. 234, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fiume Serio in comune di Ghisalba (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 8/b mappale 1108 1/2 della superficie di mq 310 (reali mq 306) ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 29 maggio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(6144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1979

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di maggio 1979 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 maggio 1979			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1978			74.898		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	16.819.868			
	residui	2.805.187			
	Totale		19.625.055		
Accensione di prestiti	competenza	5.201.955			
	residui	9			
	Totale		5.201.964		
Spese correnti	competenza			22.490.547	
	residui			2.530.876	
	Totale				25.021.423
Spese in conto capitale	competenza			2.252.270	
	residui			2.108.731	
	Totale				4.361.001
Rimborso di prestiti	competenza			906.692	
	residui			179.701	
	Totale				1.086.393
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		33.775.667		24.371.458	
Conti correnti		89.911.380		86.715.188	
Incassi da regolare		19.100.960		19.186.107	
Altre gestioni		29.621.478		31.108.158	
	Totale		172.409.485		161.380.911
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		152.415		343.640	
Pagamenti da regolare		2.978.203		4.567.412	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		5.639.015		5.413.344	
Altri crediti		55.150.106		58.998.510	
	Totale		63.919.739		69.322.906
	Totale complessivo		261.231.141		261.172.634
Fondo di cassa al 31 maggio 1979			—		58.507
	Totale a pareggio		261.231.141		261.231.141

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 maggio 1979 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		58.507	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	192.459		
Pagamenti da regolare	5.254.087		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	9.694.173		
Altri crediti	27.243.003		
Totale crediti		42.383.722	
In complesso			42.442.229
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	60.231.552		
Conti correnti	23.457.358		
Incassi da regolare	1.420.298		
Altre gestioni	7.956.256		
Totale debiti			93.065.464
Situazione del Tesoro (passività)			50.623.235

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 maggio 1979: lire 625.889 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(6266)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 maggio 1979

ATTIVO

Voce		
Oro . . . . . L.		9.060.834.189.826
Fecom per Crediti in oro . . . . . »		3.112.326.663.444
Cassa . . . . . »		453.586.912.887
Portafoglio su piazze italiane:		
— risconto alle Aziende di credito . . L.	70.787.728.993	
— sconto Buoni Tesoro e cedole . . »	—	
		70.787.728.993
Anticipazioni:		
— in conto corrente . . . . L.	963.186.077.099	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . »	38.678.949.100	
— a scadenza fissa . . . . »	499.641.900.000	
		1.501.506.926.199
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . L.		—
Attività verso l'estero in valuta:		
— Riserve in Ecu presso Fecom . . L.	4.761.252.340.216	
— Fecom per crediti in dollari . . . »	1.680.679.658.894	
— Altre attività . . . . »	12.187.137.538	
		6.454.119.136.648
Ufficio Italiano Cambi:		
— conto corrente ordinario . . . . L.	14.269.944.952.659	
— conti speciali . . . . »	3.595.312.685.337	
		17.865.257.637.996
Anticipazioni straordinarie al Tesoro . . . . L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi . . . . »		1.389.042.671.195
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . »		8.310.347.896.668
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie . . »		57.770.728.761
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato . . . »		19.926.139.776.232
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . . »		122.513.069.168
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:		
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato L.	881.210.631.521	
— altre attività . . . . »	328.211.313.871	
		1.209.421.945.392
Immobili per uso ufficio . . . . L.		1
Partite varie attive . . . . »		1.937.457.465.191
Spese dell'esercizio . . . . »		111.156.194.955
L.		71.582.268.943.556
Impegni:		
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione »		1.351.054.560.090
Depositi:		
— a garanzia . . . . L.	4.293.934.370.918	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . »	—	
— altri . . . . »	43.818.125.005.348	
		48.112.059.376.266
Depositari di titoli e valori . . . . L.		1.711.057.523.520
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		3.152.126.708
TOTALE . . . L.		122.759.592.530.140

PASSIVO

Voce		
Circolazione . . . . . L.		17.614.651.194.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista . . . . »		115.977.060.795
Depositi in conto corrente liberi . . . . »		176.429.742.262
Depositi in conto corrente vincolati a tempo . . . »		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386 . . . »		291.158.734.274
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:		
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria . . . . L.	28.470.946.476.585	
— altri . . . . »	21.591.340.719	
		28.492.537.817.304
Depositi in valuta estera:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	1.781.238.853.572	
— altri . . . . »	4.824.783.946	
		1.786.063.637.518
Conti dell'estero in lire:		
— per conto U.I.C. . . . . L.	1.814.073.831.765	
— altri . . . . »	169.430.588.833	
		1.983.504.420.598
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu L.		4.793.006.322.338
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario . . . »		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria . . . . »		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie . . »		495.739.883.195
Servizi di cassa per conto di enti vari . . . . »		12.477.284.902
Fondi diversi accantonati . . . . »		13.573.654.830.359
Partite varie passive . . . . »		1.906.496.512.738
Capitale sociale . . . . L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario . . . »	102.740.698.339	
Fondo di riserva straordinario . . . »	105.875.013.352	
		208.915.711.691
Utile netto da ripartire . . . . L.		—
Rendite dell'esercizio . . . . L.		130.655.771.582
L.		71.582.268.943.556
Impegni . . . . L.		1.351.054.560.090
Depositanti . . . . »		48.112.059.376.266
Titoli e valori presso terzi . . . . »		1.711.057.523.520
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		3.152.126.708
TOTALE . . . L.		122.759.592.530.140

Il Governatore: BAFFI

p. Il ragioniere generale: GIORGI

(6267)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a duecentodieci posti di uditore giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura in data 22 febbraio 1979;

Visti gli articoli 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 43 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916;

Visti gli articoli 8, 123, 124, 125, 126 e 127 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il concorso in magistratura, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo stato degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 2 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visti gli articoli 23, 25, 28 e 30 della legge 11 agosto 1973, n. 533, concernenti la disciplina delle controversie di lavoro;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 17 novembre 1978, n. 746, che modifica gli articoli 121 e 125 dell'ordinamento giudiziario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

Sentita la provincia di Bolzano, la quale, con nota numero V/28/Pa/p del 14 aprile 1978, ha chiesto di non bandire il concorso per la parte che la riguarda, essendo in corso la modifica delle relative norme;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a duecentodieci posti di uditore giudiziario.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta ed appartenga a famiglia di estimazione morale indiscussa;

d) abbia, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, conseguito la laurea in giurisprudenza in una delle università della Repubblica;

e) abbia, alla data di pubblicazione del presente decreto, compiuto l'età di ventuno anni e non superato quella di trenta, salvo le elevazioni di cui al successivo articolo.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 45 anni, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio (legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e successive modificazioni;

3) di anni cinque per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

4) *a*) di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*);

5) nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria e per i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico di cui all'art. 21, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1967, n. 62, di un periodo pari a quello in cui si usufruisce della borsa.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso non potrà, in ogni caso, superare i 40 anni, salvo il limite di 45 di cui al punto 1).

Si prescinde dal detto limite di età per gli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già sono impiegati civili ed operai di ruolo dello Stato, per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati di truppa in servizio continuato nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti.

Il diritto all'elevazione del limite di età indicato nel presente articolo deve risultare nei modi di cui al successivo art. 6.

Art. 4.
Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione su carta bollata, diretta al Consiglio superiore della magistratura, deve essere presentata nelle ore di ufficio, o fatta pervenire, in piego raccomandato al procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione risiede l'aspirante entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche e consolari del territorio ove risiedono.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda (vedi schema in calce):

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza; le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio con l'esatta menzione della data e dell'università presso la quale venne conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. Tale dichiarazione va fatta anche se negativa.

Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.

Coloro che hanno superato i 30 anni di età devono dichiarare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del predetto limite di età.

La firma, da apporre, in calce alla domanda deve essere autenticata a pena di irricevibilità della domanda stessa, da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n 15,

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante); per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Per i dipendenti dello Stato sarà sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Unitamente alla domanda deve essere presentata una fotografia del candidato, su fondo bianco, a mezzo busto, di data recente che a cura del candidato medesimo dovrà essere applicata su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente procura della Repubblica. A tergo di tale cartoncino, previa applicazione della prescritta marca da bollo, sarà apposta l'autenticazione esclusivamente da parte di un notaio relativa alla firma ed alla fotografia del candidato. L'autentica non deve essere anteriore a tre mesi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione in magistratura.

Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio I.

L'amministrazione non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte comunicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

Termine per la produzione dei titoli di preferenza nelle nomine

I titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono essere posseduti non oltre la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso e i relativi certificati devono essere inviati o presentati da parte di ciascun candidato all'ufficio I (concorso magistrati) della Direzione generale della organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ministero di grazia e giustizia, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di superamento della prova orale. In merito nessuna altra comunicazione sarà fatta al candidato idoneo.

Art. 6.

Documenti per comprovare il diritto alla elevazione del limite di età e preferenza a parità di merito

La qualifica di mutilato e di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione o di caduto civile per fatti di guerra deve risultare dal certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido o mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di impiegato od operaio civile di ruolo dello Stato ovvero di militare in servizio permanente deve risultare per i civili ed i militari, aventi grado di ufficiale, dallo stato di servizio, per i sottufficiali, graduati e militari di truppa in servizio continuato dal foglio matricolare, rilasciato dall'amministrazione competente in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 7.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione, previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Art. 7.

Documenti di rito e termine di presentazione

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione che verrà loro fatta, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in conformità del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1011, e successive modifiche (legge 21 ottobre 1955, n. 1064 e decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 432); il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

b) il certificato rilasciato dal sindaco o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in territori non compresi nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato;

c) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

d) certificato medico di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto, o dall'ufficiale sanitario, nel quale dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica, questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato ai sensi del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

f) diploma originale di laurea in giurisprudenza ovvero copia autentica di esso. Qualora il candidato non sia in condizioni di produrre il diploma originale o la copia autentica di esso, è data facoltà di presentare un certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma stesso qualora non sia stato ancora rilasciato dalla competente università degli studi;

g) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari ovvero l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva ai sensi dell'art. 4 della legge 14 febbraio 1964, n. 237.

I documenti indicati con le lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti che già appartengono ad amministrazioni statali come impiegati ed operai di ruolo, ovvero come militari in servizio permanente, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) insieme a copia autentica dello stato matricolare comprovante con certificato dell'amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare (art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 6, delle disposizioni di attuazione del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602).

Lo stato di servizio e il certificato dell'amministrazione devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo.

I documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il Consiglio superiore della magistratura, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti dal Ministro o dagli interessati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, la approverà e modificherà sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 8.

Cause di esclusione dal concorso

Non sono ammessi al concorso:

a) coloro che hanno presentato o fatto pervenire le domande oltre il termine indicato nell'art. 4 o non in regola con il bollo ovvero coloro che non soddisfano alle condizioni previste dall'art. 2 del presente bando;

b) coloro che sono stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in magistratura: l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità;

c) coloro che per le informazioni raccolte, non risultano, secondo il giudizio del Consiglio superiore della magistratura, di moralità e condotta incensurabili ed appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Produce inoltre gli stessi effetti della inidoneità l'annullamento di un lavoro da parte della commissione quando essa abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto o in parte copiato da qualche testo o da altro candidato.

Sono dichiarati decaduti dal concorso, coloro che hanno presentato documenti oltre il termine indicato dall'art. 7 oppure non in regola col bollo.

Art. 9.

Prove di esame

L'esame consiste:

a) in una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:
1) diritto civile e romano;
2) diritto penale;
3) diritto amministrativo;

b) in una prova orale su ciascuna delle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto romano;
2) diritto civile
3) procedura civile;
4) diritto penale;
5) procedura penale;
6) diritto amministrativo e costituzionale;
7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica;
8) diritto del lavoro e legislazione sociale.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nell'art. 123 e seguenti del vigente ordinamento giudiziario, e successive modificazioni.

Art 10.

Disposizioni particolari e convocazione dei candidati

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Consiglio superiore della magistratura, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.

Pertanto i concorrenti ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi al Palazzo dei congressi all'E.U.R., piazzale Kennedy, Roma, nei seguenti giorni:

i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla *A* alla *L*, *il* 7 *gennaio* 1980, *dalle ore* 9 *alle ore* 12,30;

i concorrenti i cui cognomi iniziano con le lettere dalla *M* alla *Z*, *il giorno* 8 *gennaio* 1980, *dalle ore* 9 *alle* 12,30,

per le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;

b) ritiro della speciale tessera di riconoscimento;

c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni succitati non potranno effettuare l'identificazione personale a meno che non rinunzino alla consultazione di testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati i testi portati a mano nei giorni delle prove d'esame indicati nell'articolo seguente.

A termine dell'art. 7, comma terzo, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti, del « Corpus Juris » e delle « Istituzioni » di Gaio (testo latino).

I predetti testi sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello) il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra indicato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni anche a mano, raffronti o richiami di qualsiasi genere.

Art. 11.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, Palazzo dei congressi all'E.U.R., piazzale Kennedy, nei giorni 9, 10 *e* 11 *gennaio* 1980 *con inizio alle ore* 8.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che ottengono non meno di 12/20 (dodici ventesimi) dei punti in ciascuna prova scritta. Conseguono l'idoneità coloro che riportano una votazione complessiva non inferiore a novantotto punti e non meno di sei decimi in ciascuna prova orale. Non sono ammesse frazioni di punto.

Art. 12.

Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di punti, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma quarto, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Art. 13.

Nomina dei concorrenti vincitori

Sono nominati uditori giudiziari i primi classificati entro il limite dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Roma, addì 18 maggio 1979

Il Ministro: Morlino

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1979
Registro n. 18 Giustizia, foglio n. 393

Schema della domanda
(da compilare su carta da bollo)

Alla procura della Repubblica di . . . . .

Il sottoscritto dott. . . . . (le donne coniugate devono indicare prima il cognome di nascita, poi il proprio nome, indi il cognome del coniuge)

chiede

all'on. Consiglio superiore della magistratura di essere ammesso al concorso, per esami, a duecentodieci posti di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato il . . . . . . a . . . . . (1);
b) è residente a . . . . via . . . . . e che eventuali comunicazioni relative al concorso gli vengano effettuate in . . . . via . . . . pretura di . . . .;
c) è cittadino italiano;
d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);
e) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (3);
f) ha conseguito la laurea in giurisprudenza il . . . presso l'università degli studi di . . . . .;
g) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . . . (4);
h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (5).

Firma . . . . (6)

---

(1) Gli aspiranti che hanno superato il 30° anno di età devono indicare il titolo o i titoli in base ai quali hanno diritto alla elevazione del limite stesso.
(2) Indicare il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime.
(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti o pendenze penali in corso.
(4) Gli aspiranti che siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare dovranno altresì dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro riguardi.
(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego. Tale dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.
(6) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte di uno dei pubblici ufficiali indicati nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(6102)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lamezia Terme

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Lamezia Terme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lamezia Terme.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Catanzaro entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1979
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 168

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Catanzaro

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via . . c.a.p. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Lamezia Terme, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . nell'anno . nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne né ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data, .

Firma . . (7)

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6151)

Concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Forlì

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971, registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso la casa circondariale di Forlì;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Forlì.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bologna.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente articolo 2, è elevato del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio in qualità di medico incaricato, di medico incaricato provvisorio o di medico di guardia presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi dei dipendenti statali a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte di appello di Bologna entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma sia in corso di compilazione, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonché delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui né alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 5) (certificato medico) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1979
Registro n. 13 Giustizia, foglio n. 167

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata
possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la corte d'appello di Forlì

Il sottoscritto . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . in via . . . . . c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso la casa circondariale di Forlì, indetto con decreto ministeriale 12 marzo 1979 (*Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . nell'anno . . . . . nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne ne ha pendenze penali, oppure . . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena presso . . . . .

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . . .

Data, ...

Firma . . . . . (7)

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione dell'amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonché la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(6150)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi, per esame-colloquio, nei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria, riservati agli assistenti universitari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche risultanti dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche, dell'indisponibilità e delle riserve di posti stabiliti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nonchè dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che risultano complessivamente conferibili venti posti mediante concorsi riservati agli assistenti universitari ordinari, ai sensi del succitato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi, per esame-colloquio, nei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria:

1) concorso a tre posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) concorso a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Art. 2.

Per l'ammissione a tali concorsi i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Siano assistenti universitari ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1959, n. 349.

B) Abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

C) Siano forniti, con esclusione di altri titoli di studio, di laurea in ingegneria civile (sezioni: edile, idraulica, trasporti) o di una delle lauree in ingegneria meccanica, elettrotecnica, chimica ed aeronautica, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale. Si prescinde dal limite massimo di età prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta bollata ed indirizzata al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora i candidati intendano partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art. 1 dovranno produrre due distinte istanze.

Nelle domande, redatte secondo lo schema allegato al presente decreto, gli interessati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) il nome e il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il titolo di studio posseduto, con l'esatta denominazione di esso, l'università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

4) di essere in possesso dei requisiti indicati alle lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) dell'art. 2 del presente bando di concorso;

5) il domicilio o recapito (con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale) presso cui desiderano che siano inviate le eventuali comunicazioni;

6) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, previsti dalle vigenti norme (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482).

La firma da apporre in calce alle domande deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. e successive modifiche.

Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto comporta l'esclusione dal concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicati nelle domande, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, scaduto il termine stabilito dal precedente art. 3.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dai concorsi per difetto dei prescritti requisiti.

I requisiti che diano titolo di preferenza e di precedenza nella nomina, posseduti dopo il termine utile per la presentazione delle domande o non espressamente dichiarati nelle domande medesime, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei dei concorsi.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nelle domande di partecipazione ai concorsi:

A) Stato di servizio, in bollo, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione.

B) Certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, in bollo, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, abbia almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo.

C) Diploma originale del titolo di studio indicato alla lettera *C*) del precedente art. 2, o copia su carta legale, autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, nonchè diploma o certificato di abilitazione, in originale o copia degli stessi, in bollo, autenticata ai sensi del medesimo art. 20 della precitata legge n. 15.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

D) Certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre; i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche devono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della citata legge, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Art. 7.

I vincitori dei concorsi che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera d'invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *A*), *B*) e *D*) dell'art. 6 devono essere di data anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 9.

L'esame-colloquio, per ciascun concorso, verterà sulle materie di cui ai programmi di seguito riportati:

A) Concorso, per esame-colloquio, a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione:

nozioni di termologia;

nozioni di termodinamica;

nozioni di elettrotecnica;

nozioni sugli impianti relativi ai prodotti dell'industria soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo e sui processi di fabbricazione;

criteri di valutazione degli impianti industriali; determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti dell'industria soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

nozioni di chimica inerenti ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;

nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie;

nozioni di diritto amministrativo;

nozioni di diritto tributario;

nozioni di contabilità di Stato;

nozioni di legislazione sociale e norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

B) Concorso, per esame-colloquio, a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione del catasto e dei Servizi tecnici erariali.

Topografia:

Nozioni di geodesia operativa: coordinate geografiche e geodetiche rettangolari-triangolazioni-livellazione trigonometrica e geometrica di alta precisione.
Il rilievo topografico planimetrico ed altimetrico, rettifiche strumentali.
Nozioni di fotogrammetria.

Costruzioni:

Sollecitazioni semplici e composte.
Strutture staticamente determinate e strutture iperstatiche.
Meccanica dei terreni e spinta delle terre.
Sistemi di fondazione e muri di sostegno.

Estimo:

Nozioni di economia applicata all'estimo.
Criteri e metodi di stima.
Stime agricole e forestali.
Stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili.
Stima delle aziende industriali.

Legislazione:

Nozioni di diritto civile relative ai diritti reali ed alle obbligazioni.
Elementi essenziali della legislazione urbanistica.

Art. 10.

Gli esami-colloquio si terranno in Roma, nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui le dette prove saranno tenute.

Per essere ammessi a sostenere gli anzidetti esami-colloquio, i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Le commissioni esaminatrici verranno nominate, ai sensi delle disposizioni in vigore, con successivi decreti ministeriali.

Per lo svolgimento degli esami-colloquio e per gli adempimenti ad essi inerenti, saranno osservate le disposizioni contenute nel testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

Negli esami-colloquio i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

In base alla suddetta votazione viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori dei rispettivi concorsi i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 13.

Le graduatorie generali di merito, quelle dei vincitori dei concorsi e quelle dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreti del Ministro, immediatamente efficaci, e successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza del diritto alla nomina prevista dal precedente art. 14, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi.

Art. 16.

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Ai medesimi verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1979
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 98

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare su carta da bollo da L. 2000)

Al Ministro delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . . (provincia di . . . .) residente in . . . . . . cap. . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al (1):

concorso, per esame-colloquio, a tre posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

concorso, per esame-colloquio, a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi erariali.

Dichiara: di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .; di essere in possesso della seguente anzianità di servizio . . . . (2) . . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . .

---

1) Indicare il concorso cui il candidato intende partecipare. Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi, dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

2) Indicare gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina.

(6101)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

istituto di chimica . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di chimica della facoltà di ingegneria, via del Castro Laurenziano n. 7, Roma, alle ore 9 del centocinquantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(6291)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 2 febbraio 1978, concernente l'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ostetricia e ginecologia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale o regionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 2 febbraio 1978 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Catalfamo Giuseppe, nato a Falcone il 2 gennaio 1935;
Coltro Giorgio, nato a Trento il 6 ottobre 1940;
Cortellaro Giuseppe, nato a Tripoli il 15 agosto 1925;
D'Urso Giuseppe, nato a Messina il 1° gennaio 1944;
Ferrucci Michele, nato ad Alife il 15 giugno 1927;
Franciolini Gino, nato ad Ostuni il 24 luglio 1937;
Longatti Andrea, nato a Como il 23 febbraio 1927;
Mannari Mario, nato a Genova il 3 ottobre 1925;
Massara Francesco, nato a Rombiolo l'8 giugno 1941;
Nappi Gennaro, nato a Napoli il 19 settembre 1943;
Panarello Paolo, nato a Messina il 30 gennaio 1947;
Pironti Tommaso, nato a Napoli il 27 giugno 1928;
Vicario Benito, nato a Gesualdo il 28 dicembre 1931;
Volpe Luigi, nato a S. Nicola Manfredi il 31 ottobre 1939.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto ostetricia e ginecologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 2 febbraio 1978, è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Bella Ugo, nato a Varazze il 12 settembre 1925;
Catastine Mario, nato a Livorno il 26 gennaio 1929;
Ceci Diodato, nato ad Andria il 27 gennaio 1931;
Di Palama Giuseppe, nato a Giugliano il 24 ottobre 1937;
Giannone Raffaele, nato a Modena il 3 dicembre 1927;
Mannarini Giovanni, nato a Lecce il 12 maggio 1938;
Zecca Diego, nato a Sondrio il 23 novembre 1927.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5608)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Burafato Salvatore, nato a Ragusa il 15 marzo 1940 . . . . punti 85 su 100
2. De Rosa Giovina, nata a Bovino (Foggia) l'8 maggio 1943 . . . . » 80 »
3. Pompei Antonio, nato a Bologna il 26 gennaio 1935 . . . . » 80 »
4. Lupini Sestilio, nato a Costacciaro (Perugia) il 16 giugno 1927 . . . . . . » 75 »
5. Parente Antonio, nato a Casalnuovo Monterotaro (Foggia) il 19 luglio 1931 . . . » 72 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5607)

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria, sessione anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 27 marzo 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria per l'anno 1975;

Visto il proprio provvedimento in data 19 ottobre 1976, con il quale il dott. Giulio Verde, nato il 12 febbraio 1942 a Cesa,

era stato escluso dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio valutabile, giacchè non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta come assistente volontario dopo l'8 maggio 1969;

Vista la decisione pronunziata il 6 aprile 1977, n. 563, reg. dec. n. 1536/76 reg. ric. anno 1977 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, che aveva accolto nel merito il ricorso proposto dal dott. Guido Verde annullando il provvedimento di esclusione;

Considerato che avverso tale decisione questo Ministero aveva proposto appello al Consiglio di Stato;

Vista la decisione del 6 giugno 1978, n. 972, reg. dec. n. 507 reg. ric. anno 1977 con cui il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV) ha disposto un supplemento di istruttoria in merito al ricorso in questione;

Esaminata la certificazione integrativa prodotta dal sanitario interessato a questo Ministero e rilevato dalla stessa di poter ritenere valutabile il servizio in contestazione, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi);

Decreta:

Il dott. Guido Verde, nato a Cesa il 12 febbraio 1942, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di pediatria per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 27 marzo 1977, con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(5494)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, anno accademico 1978-79.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto ili decreto ministeriale 27 aprile 1978, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di settantaquattro allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1978, registro n. 15 Difesa, foglio n. 107;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1978, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso suddetto, registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1978, registro n. 39 Difesa, foglio n. 355;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1978, con il quale il prof. Buffoni Vito è stato sostituito dal prof. Giglio Vittorio nell'incarico di membro aggiunto, per la lingua inglese, della predetta commissione, registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1979, registro n. 2 Difesa, foglio n. 181;

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1. Albanese Giuseppe . . . . punti 30,500
2. Citarella Enrico . . . . » 30,000
3. Lucertini Marco . . . . » 27,667
4. Liberace Claudio . . . . » 25,333
5. Licheri Fortunato . . . . . . » 25,000
6. Buratto Lenni . . . . » 24,667
7. Bellacicca Marcello . . . . » 24,500
8. Palumbo Antonio . . . . . . punti 24,333
9. Roncati Samuele . . . . » 23,667
10. Bossù Mario . . . . » 23,333
11. Presicce Giorgio (nato il 16 agosto 1959) . » 22,167
12. Tramacere Pippo Noè (nato il 22 febbraio 1960) . . . . » 22,167
13. Ascione Danilo (nato il 2 luglio 1960) . . » 22,167
14. Fonseca Antonio (nato il 26 luglio 1957) . » 22,000
15. Guadalupi Francesco S. (nato il 21 febbraio 1960) . . . . » 22,000
16. Spremberg Roberto . . . . . . » 21,500
17. Cappelli Giannetto . . . . . . » 20,833
18. Padovani Claudio (nato il 4 dicembre 1958) » 20,500
19. Del Medico Maurizio (nato il 10 gennaio 1960) . . . . » 20,500
20. Catalano Costantino . . . . » 20,333
21. Sgarioto Guido . . . . » 20,167
22. Izzo Simeone . . . . » 19,833
23. Saudella Massimo . . . . » 19,500
24. Bruno Antonio . . . . » 19,000
25. Giacomini Gianmarco . . . . . . » 18,667
26. Caroli Giorgio . . . . » 18,500
27. Sancilio Michele . . . . » 18,167

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1979
Registro n. 11 Difesa, foglio n. 393

(5834)

OSPEDALE «SIRAI» DI CARBONIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carbonia (Cagliari).

(2181/S)

OSPEDALE DELL'ANNUNZIATA DI SULMONA

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Sulmona (L'Aquila).

(2196/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(2149/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI RONCIGLIONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente radiologo;

un posto di assistente di laboratorio di analisi;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ronciglione (Viterbo).

(2153/S)

OSPEDALE CIVILE « V. EMANUELE III » DI GORIZIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina generale;

un posto di aiuto urologo;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gorizia.

(2152/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della clinica ostetrico-ginecologica;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(2150/S)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di assistente del servizio di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio assunzioni) dell'ente in Udine.

(2154/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente di laboratorio.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente di laboratorio.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(2155/S)

OSPEDALE « CRISTO RE » DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente del servizio di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Roma.

(2156/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 8 marzo 1979, n. **8.**

Istituzione e disciplina dei consultori familiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 19 *marzo* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del servizio

La regione autonoma della Sardegna, in attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194, nell'ambito della riorganizzazione e della integrazione dei servizi sociali e sanitari e della programmazione regionale, promuove e programma il servizio consultoriale quale organismo operativo delle istituende unità sanitarie locali.

Sino alla costituzione delle unità sanitarie locali i consultori sono istituiti e gestiti dai comuni, dai consorzi di comuni e dalle comunità montane, sulla base di programmi coordinati, approvati e finanziati dalla Regione.

Art. 2.

Finalità

L'istituzione del servizio consultoriale è indirizzata agli scopi di cui all'art. 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e all'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194:

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;

e) l'informazione sui diritti spettanti alla donna che si ponga il problema di interrompere la gravidanza in base alla legislazione statale e regionale e sui servizi sociali sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

f) l'informazione sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

g) l'attuazione diretta o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera *e)*;

h) ogni intervento idoneo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

Art. 3.

Prestazioni del servizio

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, il servizio consultoriale deve garantire tra l'altro:

1) l'educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunità anche in collaborazione con le altre strutture sociali formative e scolastiche; la diffusione delle conoscenze scientifiche relative alla sessualità; l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli, alla coppia ed alla famiglia in ordine ai problemi della sessualità; la prevenzione e gli interventi sanitari ambulatoriali per la cura dei fattori patologici connessi alla sessualità;

2) l'educazione dei singoli, della coppia e della comunità per la formazione di una coscienza sociale e sanitaria in ordine alle scelte procreative;

3) la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle informazioni riguardanti tutti i metodi idonei a promuovere o a prevenire la gravidanza; la somministrazione dei mezzi, con i relativi interventi, più idonei per consentire al singolo o alla coppia il conseguimento delle finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione, informando sull'efficacia e sui riflessi di ordine sanitario e psicologico; l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli e alla coppia in ordine ai problemi della procreazione, anche mediante visite prematrimoniali;

4) l'assistenza nei casi di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione ammessa dalla legge, avvalendosi delle strutture a ciò abilitate;

5) la diffusione delle conoscenze scientifiche in merito all'igiene della gravidanza e alla fisiologia del parto; la preparazione psico-profilattica al parto, l'effettuazione dei controlli clinici e strumentali sulla gestazione e l'individuazione delle gravidanze a rischio; la prevenzione delle cause patogene che influiscono sul corso della gravidanza; la raccolta, l'archiviazione e la gestione dei dati;

6) la diffusione delle conoscenze scientifiche riguardanti i criteri ed i mezzi atti ad assicurare l'armonico sviluppo psicofisico del neonato e del bambino nella prima infanzia; gli accertamenti sistematici sullo sviluppo psico-fisico dalla nascita ai tre anni;

7) la diffusione delle conoscenze riguardanti le malattie ereditarie e congenite, con particolare riguardo a quelle più diffuse nel territorio regionale, provvedendo all'accertamento dell'eventuale rischio genetico nel singolo e nella coppia;

8) l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia, anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, sia in ordine ai rapporti interpersonali nelle loro implicazioni di carattere psicologico e sociale, sia in ordine all'educazione dei figli; la rilevazione delle problematiche incidenti sulla condizione familiare e minorile, promuovendo al riguardo opportuni rapporti con gli uffici giudiziari competenti;

9) la promozione di indagini, di incontri e di dibattiti con gli utenti del servizio di cui alla presente legge e ogni altra iniziativa volti alla conoscenza e alla divulgazione delle finalità e delle prestazioni del servizio medesimo, nonchè per il più efficace espletamento dello stesso;

10) la collaborazione ed il coordinamento tra i servizi consultoriali e alle altre strutture sanitarie, al fine di assicurare la continuità e l'integrazione dei vari momenti assistenziali, avvalendosi per gli esami di laboratorio e radiologici e per ogni altra ricerca strumentale degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria.

Art. 4.

Figure professionali

Al fine dello svolgimento del servizio di cui alla presente legge gli enti gestori di cui alla presente legge assicurano di norma le prestazioni delle seguenti figure professionali:

a) assistente sociale;

b) laureato in psicologia o laureato specializzato in psicologia;

c) medico specialista in ostetricia e ginecologia;

d) medico specialista in pediatria;

e) ostetrica;

f) assistente sanitaria visitatrice.

In fase di avvio del servizio, ciascun consultorio può operare se è in grado di assicurare le prestazioni delle seguenti figure professionali:

a) un'assistente sociale e un'ostetrica o assistente sanitaria visitatrice, a tempo pieno;

b) un medico specialista in ostetricia e ginecologia, un medico specialista in pediatria e un laureato o specializzato in psicologia, salvo che sia oggettivamente impossibile inserire quest'ultimo nell'equipe, sulla base di orari fissati dall'ente gestore del servizio.

Gli enti gestori del servizio possono integrare il gruppo di operatori di cui al primo comma con altre figure professionali ed avvalersi di volta in volta di altri specialisti.

Tutti gli operatori devono possedere specifici titoli e, ove sia prescritto, l'abilitazione all'esercizio professionale.

Gli operatori di cui ai precedenti commi operano secondo le modalità di lavoro di gruppo in collegamento con gli altri operatori pubblici sanitari, scolastici e sociali presenti nella zona.

La responsabilità di coordinamento del lavoro di gruppo è affidata ad un operatore del servizio, nominato dall'ente gestore su designazione dei componenti del gruppo.

L'ente gestore organizza il servizio, integrandone le attività con le altre sue attività socio-sanitarie.

Art. 5.

Personale del consultorio

Presso il consultorio deve essere prioritariamente utilizzato e fino ad esaurimento, il personale degli enti locali nonchè quello già dipendente dalla disciolta Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e quello di altri enti pubblici, come gli enti mutualistici, comunque trasferito o comandato alla Regione o agli enti locali.

La Regione, per il personale di cui al comma che precede, istituisce appositi corsi o seminari di studio, a frequenza obbligatoria, per favorire l'approfondimento da parte dell'operatore della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale, in cui si svolge il servizio, di modo che possa adeguatamente svolgere la propria attività sulla base della metodologia di interventi di cui al successivo art. 7.

Apposite convenzioni tra gli enti interessati regolano le modalità di utilizzo del personale e delle strutture disponibili.

Solo in caso di comprovata necessità o di mancanza di personale coi requisiti necessari, l'ente gestore del servizio può procedere direttamente all'assunzione per pubblico concorso o alla stipula di contratti di consulenza.

Lo svolgimento dei servizi generali del consultorio è assicurato dal personale degli enti locali.

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nei servizi pubblici e privati previsti dalla presente legge, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in ordine a qualsiasi notizia di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.

Art. 6.

Formazione e aggiornamento del personale

La Regione, nell'ambito dei priani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento per il personale del servizio consultoriale di cui all'art. 4 della presente legge.

Tali attività devono essere di carattere pluridisciplinare e interdisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.

La giunta regionale, previa consultazione della consulta regionale femminile, sentite le commissioni consiliari competenti, stabilisce le modalità di svolgimento delle attività, i programmi ed i contenuti formativi, ed esercita la vigilanza sul loro espletamento.

La partecipazione alle attività formative e di aggiornamento è obbligatoria per il personale.

Art. 7.

Metodologia d'intervento

L'attività di consulenza ha carattere di interdisciplinarietà ed il metodo di lavoro è quello di gruppo, secondo i criteri di distribuzione di responsabilità e di campi di intervento di ciascun operatore, sottoposto a periodiche verifiche.

I consultori organizzano la propria attività attraverso un regolamento interno.

Il servizio consultoriale deve tenere conto delle esigenze d'informazione dei gruppi e delle comunità, oltrechè dei singoli, intervenendo in modo particolare, anche al fine di promuovere la formazione di una coscienza socio-sanitaria nei luoghi di lavoro, quartieri, scuole e comunità in genere.

Il servizio consultoriale promuove inoltre incontri specifici con i gruppi omogenei interessati per l'individuazione dei fattori di rischio che minacciano la salute psicofisica della donna e del prodotto del concepimento, al fine di rimuovere e prevenire le cause.

Nel rapporto utente-operatore si deve assicurare all'utente un ruolo attivo nella gestione dei problemi di carattere personale e di quelli del funzionario del consultorio.

A tal fine devono essere messi a disposizione locali per riunioni e gli strumenti informativi che consentano dibattiti, confronti e verifiche, nonchè momenti specifici di aggregazione.

Art. 8.

Gestione sociale

I comuni, singoli o associati, e le comunità montane promuovono e attuano la gestione sociale e il controllo garantendo le più ampie forme di partecipazione dei cittadini, attraverso gli organismi di base e le formazioni sociali e le rappresentanze delle donne presenti nel territorio, espresse dalla consulta femminile o dalle associazioni femminili o dall'assemblea delle donne.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale all'igiene e sanità, previa consultazione della consulta regionale femminile, e sentita la commissione consiliare competente, stabilissce in un regolamento-tipo le modalità e le forme di partecipazione sociale del servizio.

Art. 9.

Gratuità del servizio e onere delle prestazioni

Le prestazioni effettuate dai servizi consultoriali previsti dalla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani nonchè per gli stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente nel territorio italiano.

L'onere delle prescrizioni farmaceutiche e sanitarie, ivi compresi gli esami di laboratorio, radiologici e ogni altra ricerca strumentale, prescritti con un unico tipo di ricettario predisposto dalla Regione, sono a carico, per la rispettiva competenza, nei limiti e secondo le modalità in vigore, degli enti che erogano assistenza sanitaria.

Art. 10.

Consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati

Le istituzioni e gli enti pubblici e privati di cui all'art. 2, lettera *b*), della legge 29 luglio 1975, n. 405, che intendono istituire consultori familiari per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge, debbono chiedere l'autorizzazione alla Regione.

L'autorizzazione deve essere concessa quando ricorrano i seguenti requisiti:

a) che sia richiesta da istituzioni od enti pubblici o da enti privati aventi finalità sociali, assistenziali e sanitarie e che non abbiano scopo di lucro;

b) che siano assicurate le dotazioni minime ambientali, le attrezzature tecniche idonee previste dai programmi della Regione, l'organico, le figure professionali e le prestazioni fondamentali necessarie per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 della presente legge;

c) che siano comunicati i nominativi e le qualifiche degli operatori;

d) che il personale abbia frequentato e frequenti i corsi di formazione o di aggiornamento autorizzati a norma della legislazione vigente;

e) che venga garantito il rispetto delle convinzioni etiche degli utenti.

L'autorizzazione è rilasciata, su proposta dell'assessorato regionale all'igiene e sanità, con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare.

Con le stesse modalità si procede alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti prescritti.

Art. 11.

Erogazione dei contributi ai consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati

Le istituzioni e gli enti autorizzati di cui al precedente articolo 10 possono chiedere contributi finanziari alla Regione.

Le domande di contributo corredate dal programma di previsione annuale di attività e, per gli anni successivi, anche da una relazione sul lavoro svolto, devono essere presentate alla giunta regionale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, dopo aver verificato l'attività svolta dalle istituzioni e dagli enti di cui al precedente art. 10, provvede all'assegnazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente, sulla base dei programmi regionali d'intervento e tenuto conto della esigenza di funzionalità di una adeguata dislocazione territoriale.

I contributi possono essere concessi, senza alcun onere a carico della Regione, alle istituzioni e agli enti predetti, nella misura massima complessiva del 20 per cento del finanziamento assegnato dallo Stato alla Regione per gestire il servizio consultoriale.

I consultori di cui al presente articolo adempiono alle funzioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare mediante convenzione con le unità sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria essi possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel territorio in base ai criteri stabiliti dal programma annuale regionale.

La Regione esercita la vigilanza sul servizio allo scopo di verificare la rispondenza del medesimo alle finalità della presente legge.

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la esistenza sul territorio di consultori privati non costituisce pregiudiziale per l'istituzione di consultori pubblici.

Art. 12.

Programmi regionali

Il consiglio regionale, in ottemperanza all'art. 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e in adempimento a quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, nell'ambito della programmazione nel settore socio-sanitario, approva, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, su proposta della giunta regionale, sentite le unità sanitarie locali e, in attesa della loro costituzione, gli organismi comprensoriali o le comunità montane territorialmente competenti, che devono esprimersi nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, il programma annuale da valere per l'anno successivo, sulla base delle proposte dei comuni singoli o consorziati, delle comunità montane, delle esigenze di articolazione territoriale del servizio e delle eventuali iniziative di altri enti pubblici e privati che intendono usufruire dei finanziamenti pubblici.

L'assessore regionale all'igiene e sanità emana disposizioni in ordine alla documentazione che deve essere prodotta, entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla domanda di finanziamento dei soggetti legittimati a istituire consultori.

Il programma regionale indica, in relazione alle necessità dei singoli consultori e al contesto sociale in cui operano:

a) gli standards minimi di prestazione del servizio pubblico con precisazione dell'orario di servizio di ciascun operatore;

b) gli indirizzi in ordine alla organizzazione del servizio pubblico;

c) le dotazioni minime di ambiente e le attrezzature tecniche idonee;

d) l'articolazione territoriale del servizio al fine di garantire una razionale distribuzione delle iniziative;

e) i criteri e la misura di ripartizione dei finanziamenti e dei contributi di cui all'art. 11, tenuto conto della consistenza demografica e dell'estensione territoriale, della situazione socio-economica, dello stato dei servizi sanitari e sociali, del tasso di natalità, morbosità e mortalità perinatale e infantile, della incidenza degli aborti, delle condizioni di viabilità e dei trasporti;

f) le modalità di erogazione del servizio.

Della somma complessiva destinata ai consultori dalle leggi statali e regionali, il 90 per cento viene assegnato per l'istituzione e la gestione del servizio consultoriale e l'educazione sanitaria della popolazione, il residuo 10 per cento viene utilizzato per il finanziamento delle iniziative concernenti la qualificazione e l'aggiornamento del personale.

Le somme eventualmente non impiegate in un esercizio, possono essere impiegate negli anni successivi.

Gli enti gestori del servizio possono integrare i finanziamenti regionali e contribuire in altra forma agli oneri per l'istituzione e la gestione del servizio.

Art. 13.

Norma transitoria

La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla igiene e sanità, per l'anno 1979, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni in ordine alle procedure che i soggetti interessati sono tenuti a seguire al fine di poter usufruire dei contributi previsti nella presente legge.

La domanda di contributo e la relativa documentazione debbono essere prodotte entro i successivi sessanta giorni.

Il programma relativo al 1979 è predisposto dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, entro quaranta giorni dalla scadenza fissata dal comma precedente.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale all'igiene e sanità, sentita la commissione consiliare competente, istituisce le attività speciali di aggiornamento di cui al secondo comma del precedente art. 5.

Fino all'istituzione delle unità sanitarie locali nella predisposizione del programma regionale si dovrà tendere a garantire la presenza di almeno un consultorio per ogni comprensorio.

Art. 14.

Norma finanziaria

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per il 1979 la denominazione del capitolo corrispondente al cap. 21185 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978 è così modificata:

Quota assegnata alla Regione dal Ministero del tesoro, dei finanziamenti disposti per i servizi di assistenza alla famiglia e alla maternità (art. 5, legge 29 luglio 1975, n. 405, e art. 3, legge 22 maggio 1978, n. 194).

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1979 il capitolo dello stato di previsione dello assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, corrispondente al cap. 10041 dello stesso stato di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978, è trasferito allo stato di previsione dell'assessorato all'igiene e sanità con la seguente nuova denominazione:

Titolo 1 - Sezione 5 - Categoria 05

Fondo da ripartire, in base al programma annuale, per il finanziamento dei consultori di assistenza alla famiglia e alla maternità (legge 29 luglio 1975, n. 405. e legge 22 maggio 1978, n. 194).

Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico per il 1979 e anni successivi ai succitati capitoli a favore dei quali verranno stornate le somme che annualmente vengono attribuite dallo Stato alla Regione ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194.

Art. 15.

Finanziamento integrativo regionale

Con successiva legge regionale verrà utilizzata, quale finanziamento integrativo per l'attività dei consultori nel 1979, la riserva di L. 185.300.000 prevista alla lettera *M*) dell'elenco n. 4, spese correnti, cap. 03016, allegato al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1978.

I successivi finanziamenti integrativi a carico della Regione saranno determinati annualmente con la legge finanziaria.

Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 8 marzo 1979

SODDU

(4101)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791870)